

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato in data 31.03.1999, all'art. 14, veniva introdotta nella contrattualistica pubblica l'istituzione di un "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività", da costituire secondo quanto stabilito provvisoriamente dal medesimo articolo e successivamente dall'art. 15 del C.C.N.L. sottoscritto il 1°.04.1999 e da utilizzare come previsto dall'art. 17 del medesimo C.C.N.L., demandando alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa il compito di stabilire i criteri di utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio ed, in particolare, di quelle per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

- che i successivi C.C.N.L. del 14.09.2000 ("Code Contrattuali") e C.C.N.L. per il Biennio Economico 2000 / 2001, sottoscritto in data 05.10.2001 apportavano integrazioni alle norme in materia di costituzione e di utilizzo del "Fondo";

- che attualmente le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), il quale ha nuovamente disciplinato la costituzione del predetto "Fondo", distinguendo le relative risorse finanziarie in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- che, in particolare, secondo quanto stabilito dall'art. 31 del succitato C.C.N.L., le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, cosiddette "risorse decentrate", devono essere determinate annualmente dagli enti, (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009), secondo le modalità definite nel medesimo articolo e comunque sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- che la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è tuttora regolata dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;

- che le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. del 05.10.2001, le risorse del Fondo sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000;

- che l'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 1°.04.1999, stabilisce che "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo";

- che l'art. 15 lettera k) del C.C.N.L. del 1°.04.1999, prevede che vanno aggiunte al Fondo anche le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

- che ai sensi dell'art. 9, comma 2bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010 a decorrere dal 1.01.2011 e fino al 31.12.2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Preso atto** che, con atto di Giunta Comunale n. 56 del 03 aprile 2012 è stata approvata la costituzione il “Fondo risorse decentrate” relativo agli anni 2009, 2010 e 2011;

**VISTE** le Tabelle di costituzione del “Fondo” anno 2012 appositamente predisposte, da cui risulta che il “Fondo risorse decentrate” è stato quantificato in € 74.029,80 di cui € 63.707,00 per risorse in parte stabile ed € 10.322,80 per risorse in parte variabile (compreso le risorse destinate agli incentivi ai fini della progettazione per € 10.000,00), cui si somma l'importo di € 3.644,82, come risorse annuali per lavoro straordinario.

#### **VERIFICATO**

- che, non sono state effettuate le integrazioni previste dall'art. 8 del C.C.N.L. dell'11.04.2008 e dall'art. 4 del Contratto Nazionale di Comparto del 31.07.2009;
- che per l'anno 2012 il “fondo” è stato costituito nel rispetto dell'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 e pertanto riducendone l'importo in proporzione al personale cessato, come da Circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, e contenendo lo stesso nel limite rappresentato dal fondo dell'anno 2010, con le eccezioni di cui alla delibera della Corte dei Conti Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011. In particolare, considerato che la media dei dipendenti presenti nell'anno 2010 è pari a 20 contro una media prevista per il 2012 di 18,5 unità con un decremento percentuale del personale determinato nella misura del 7,14%, è stata operata una riduzione delle risorse stabili e dello straordinario nella stessa misura;

#### **VALUTATO**

- Che il totale del fondo anno 2012 rideterminato ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 è pari ad € 74.029,80 (di cui € 10.000,00 di compensi per incentivi di progettazione che hanno effetto neutro e quindi al netto risulta pari ad € 64.029,80);
- Che il totale del fondo anno 2010 rideterminato ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 era pari ad € 65.577,90;
- Che pertanto la riduzione prevista ex art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 relativamente alla quantificazione del fondo 2012 rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2010 è assicurata compresa l'automatica riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**RITENUTO**, pertanto, di proceder alla formale costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2012 come dettagliato nella Tabella allegata, con una quantificazione in € 74.029,80 di cui € 63.707,00 per risorse in parte stabile ed € 10.322,80 per risorse in parte variabile (compreso le risorse destinate agli incentivi ai fini della progettazione per € 10.000,00), cui si somma l'importo di € 3.644,82, quale risorse annuali per lavoro straordinario.

#### **DATO ATTO:**

- **che** la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 C.C.N.L. del 1°.04.1999;

#### **VISTI:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2012 la cui approvazione è iscritta all'odg del Consiglio Comunale del 27.06.2012 e il cui schema è stato approvato dalla Giunta comunale con atto n 91 del 01 giugno scorso;

**RITENUTO**, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2012 come da Prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**AD UNANIMITÀ'** di voti, espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

**per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono richiamati e riportati,**

- ❖ **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- ❖ **DI PRENDERE ATTO** del “ Prospetto di Costituzione del Fondo Contratto Decentrato” relativamente all'anno 2012;
- ❖ **DI COSTITUIRE ED APPROVARE**, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'**Anno 2012**, secondo le linee, i criteri ed i limiti dettagliatamente illustrati, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2012”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso è così quantificato;
  - risorse parte stabile : **€63.707,00**
  - risorse parte variabile : **10.322,80**
  - totale : **euro 74.029,80**
  - straordinario: **3.644,82**
- ❖ **DI DARE ATTO** che l'importo del “Fondo” per l'Anno 2012, quantificato in complessivi **€74.029,80** è inferiore al corrispondente importo del Fondo anno 2010, (come determinato, al netto dei residui anni precedenti, secondo le norme e gli orientamenti in premessa illustrati) e resta congelato nel predetto importo fino a tutto l'anno 2013, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis del già richiamato Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, fatte salve future interpretazioni e/o chiarimenti di diverso tenore rispetto a quelli fin qui prevalenti rispetto all'interpretazione ed all'applicazione di detta norma;
- ❖ **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli interventi relativi alla spesa di personale del bilancio 2012;
- ❖ **DI DARE ATTO** che la costituzione del “Fondo” è stata sottoposta all'esame dell'Organo di Revisione Contabile dell'Ente, con esito positivo, come da nota sottoscritta in data 15 giugno 2012 e che, in ogni caso, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato integrativo, si

provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

- ❖ **DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 del C.C.N.L. del 1°.04.1999.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione

immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del "Testo Unico degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.